



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 69

33100 Udine

T. 0432546377 – F. 0432470892

www.cassaedileud.it

cema@cassaedileud.it, ud00@infopec.cassaedile.it

Udine, 23 Novembre 2020

Alle imprese iscritte
Ai Consulenti del Lavoro

Circ. n. 8/2020

Oggetto: imponibilità fiscale contributo Cassa Edile di Udine e Fondo Sanitario Sanedil

La **quota di contributo Cassa Edile di Udine** a carico di dipendenti ed imprese destinata a finalità di assistenza sociale ed all'erogazione di prestazioni sanitarie è fiscalmente imponibile (cfr. Decreto Min. Lavoro 27.10.2009, Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.24 del 4.10.2018; Comunicazione CNCE n. 649 del 21.01.2019). La percentuale complessiva rilevante ai fini del conguaglio fiscale per l'anno 2020 e per le ritenute fiscali dell'anno 2021 è pari a 0,70% di cui lo 0,117% (1/6 di 0,70%) a carico del lavoratore e lo 0,583% (5/6 di 0,70%) a carico dell'impresa.

La rimanente parte dell'aliquota contributiva non è fiscalmente imponibile. Permangono inalterate le percentuali destinate alla contribuzione INPS e di adesione al comparto industriale.

Rammentiamo che il regime fiscale e contributivo delle somme versate dal datore di lavoro al **Fondo Sanitario Sanedil** a favore di operai ed impiegati non ha subito variazioni e continua ad essere regolato da quanto riportato nella Circolare CNCE n.665 del 3 Maggio 2019, che riportiamo allegata.

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

La Presidente

Paola Valle

Allegato: Circolare CNCE n.665 del 3 Maggio 2019

Prot. n°9239 /p/cv

Roma, 3 maggio 2019

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 665

Oggetto: Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil

Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil nel periodo di imposta 2019, acquisiti pareri e contributi in merito, si precisa quanto segue.

Regime fiscale

I datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata l'iscrizione del Fondo Sanitario Sanedil all'Anagrafe dei Fondi sanitari, dovranno includere i contributi versati al Fondo fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali; una volta avvenuta l'iscrizione, potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima della predetta data in seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l'anno precedente.

Regime contributivo

I contributi versati nel periodo contributivo 2019 dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 103, anche nella fase preliminare al perfezionamento da parte del Fondo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, in quanto tale disposizione non attribuisce rilevanza all'iscrizione a tale Anagrafe trattandosi di “*contributi e somme a carico del datore di lavoro versate... a casse, fondi, gestione previsti da contratti collettivi [...] al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari*”.

Si precisa, pertanto, che le Casse Edili/Edilcasse potranno fornire alle imprese le seguenti indicazioni per la predisposizione delle prossime buste paga:

- aggiungere all'imponibile fiscale di ogni dipendente l'importo dei contributi destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019;

- versare al fondo di solidarietà istituito presso l'Inps il contributo del 10% dell'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino



Il Presidente
Carlo Trestini

